



SENT. 272/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela ACANFORA Presidente

Domenico GUZZI Consigliere relatore

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **59608** del registro di segreteria, proposto da:

INPS, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Sebastiano Caruso (codice fiscale CRSSST60L27E463R; posta elettronica certificata: avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T; posta elettronica certificata

	2	SENT. 272/2024	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden		
	(codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata:		
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) con elezione di domicilio		
	presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma via Cesare Beccaria n. 29,		
	contro		
	- OMISSIS , rappresentato e difeso nel primo giudizio dall'avv. Isabella		
	Rago - non costituito;		
	- OMISSIS , (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Isabella		
	Rago (C.F. RGASLL71M46G535I- pec:		
	rago.isabella@ordineavvocatipc.it		
	Avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione		
	Lombardia n. 212/2021, pubblicata in data 29 giugno 2021.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2024, con l'assistenza della dott.ssa		
	Alessandra Carcani, udito il relatore, cons. Domenico Guzzi, l'avv. Antonietta		
	Coretti, per delega dell'avv. Sergio Preden, in rappresentanza dell'Inps, l'avv.		
	Andrea Lippi, per delega dell'avv. Isabella Rago, in difesa dell'appellato		
	OMISSIS.		
	FATTO		
	Con l'impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Lombardia, in		
	composizione monocratica, ha accolto il ricorso presentato dai signori		
	OMISSIS e OMISSIS, ex militari dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza		
	rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 1° dicembre 2011, dichiarando il		
	diritto dei medesimi ricorrenti alla riliquidazione del trattamento pensionistico		
	in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema		

retributivo, dell'aliquota del 2,44%, ex art. 54 del d.P.R. n.1092/1973, con

conseguente rettifica dell'importo annuo alla data di cessazione dal servizio.

Avverso tale pronuncia, con atto depositato il 3 gennaio 2022, ritualmente

notificato in data 28 dicembre 2021 a mezzo pec, si è gravato d'appello

l'Istituto previdenziale, per lamentare l' *"errata valutazione dell'eccezione di*

prescrizione parziale del diritto del ricorrente OMISSIS alla riliquidazione

della pensione in godimento".

In proposito, l'appellante evidenzia di avere in primo grado ritualmente

sollevato la prescrizione dei ratei pensionistici maturati nel quinquennio

anteriore al deposito del ricorso, ma che il primo giudice ne rilevava la

tardività rispetto al termine di decadenza previsto dall'art. 156, comma 1,

c.g.c., ovvero dieci giorni antecedenti l'udienza di trattazione.

L'udienza era stata fissata per il giorno 25 giugno 2021 ma, nel decidere

sull'eccezione, il giudice territoriale osservava che la costituzione in giudizio

da parte dell'Inps era stata effettuata il 16 giugno 2021, dunque dopo la

scadenza del termine suddetto.

Secondo l'Istituto appellante tale decisione sarebbe erronea, in quanto la

costituzione in giudizio era stata tempestivamente effettuata, con e-mail di

posta elettronica certificata in data 15 giugno 2021, come al riguardo

risulterebbe dal messaggio di avvenuta consegna in pari data nella casella di

posta della Sezione territoriale.

In considerazione di ciò, l'Inps chiede la parziale riforma della sentenza

impugnata, con la statuizione che la riliquidazione dell'assegno pensionistico

previa applicazione dell'aliquota del 2,44% abbia decorrenza non dalla data

di cessazione dal servizio del sig. OMISSIS ma nei limiti della prescrizione a

carico dei ratei maturati prima del quinquennio antecedente il deposito del

ricorso avvenuto il 3 dicembre 2020, con le conseguenze di legge in ordine

alle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

Il d.p.f.u. è stato ritualmente e tempestivamente notificato dall'Inps a mezzo

pec in data 6 marzo 2024.

Il sig. OMISSIS si è costituito con atto depositato il 2 ottobre 2024 per

eccepire l'inammissibilità, ex art. 194 c.g.c., della documentazione presentata

in appello a sostegno del motivo di gravame. A suo dire, *“la ricevuta via pec*

oggi allegata, nel presente giudizio, era già nella materiale disponibilità

dell'Istituto sin dal primo grado di giudizio” per cui conseguentemente la

produzione di detti documenti in appello si sarebbe tradotta nella violazione

del divieto di *nova* di cui all'indicato art. 194 c.g.c.

L'appellato ha, pertanto, concluso con la domanda di rigetto dell'appello

parziale proposto dall'Istituto previdenziale, con vittoria di spese e

competenze per entrambi i gradi di giudizio.

Nell'odierna udienza, il legale dell'Inps, avv. Coretti, ha insistito per

l'ammissibilità della documentazione prodotta in questo giudizio e per

l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dinanzi al primo

giudice.

Il difensore dell'appellato OMISSIS, avv. Lippi, comparso per delega, si è

riportato alla memoria di costituzione, ribadendo le conclusioni ivi rassegnate.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello merita accoglimento per quanto di ragione.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione del sig. OMISSIS di declaratoria dell'inammissibilità degli atti depositati dall'Istituto previdenziale.

Come evidenziato in narrativa, il gravame verte sull'asserita erroneità in punto di prescrizione della sentenza di prime cure nei confronti del medesimo e a supporto l'Inps ha esibito il documento che attesta la consegna in data 15 giugno 2021 della e-mail di posta elettronica certificata, con cui aveva depositato presso la segreteria del primo giudice l'atto di costituzione contenente l'eccezione di prescrizione dei ratei maturati nel quinquennio antecedente la formulazione del ricorso.

Secondo il sig. OMISSIS, il deposito di detto documento sarebbe avvenuto in contrasto con il divieto sancito dall'art. 194 c.g.c., di deposito in appello di documenti già presenti nel precedente grado di giudizio, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

L'erroneità di tale impostazione è palese.

Il divieto in questione si collega a quello dei *nova* sancito dal precedente art.193 c.g.c. del codice di giustizia contabile che trova la sua *ratio* nel fatto che il giudizio di impugnazione non è un *novum iudicium*, ma una *revisio prioris instantiae* affidata al giudice di secondo grado (Cass. Sez.Un. n. 27199/2017; Corte dei conti, II Sez. App., nn. 69/2021; 42/2020; 391/2019; 259/2019; 151/2023, 146/2024).

Da ciò consegue, infatti, che, per un verso, la cognizione della controversia a lui devoluta deve rimanere nei limiti delineati dai motivi di gravame e, per altro verso, che è logicamente preclusa la valutazione di questioni non prospettate nel primo grado di giudizio, giacché, diversamente opinando, ove

cioè si ritenesse possibile veicolare domande non precedentemente formulate e introdurre questioni nuove con la produzione di nuovi mezzi di prova e documenti non prodotti nei precedenti gradi, il giudizio d'appello non avrebbe ad oggetto la revisione del primo *decisum*, ma finirebbe per dettare esso stesso, per la prima volta quindi inammissibilmente, la regola di diritto nel merito dei fatti al centro del rapporto dedotto in primo grado.

Orbene, nel caso di specie, vero è che il documento esibito in appello era agli atti del primo giudizio, ma è nondimeno vero che l'interesse e, conseguentemente, la legittimazione a produrlo in appello, è sorto solo a seguito dell'erronea decisione assunta dal primo giudice, non avendo avuto, infatti, l'Istituto alcuna necessità di esibirlo prima di allora.

Nel merito, il motivo è fondato nonostante che dal fascicolo informatico del primo grado giudizio, consultabile attraverso l'applicativo "GIUDICO", emerga che la memoria di costituzione dell'Inps sia stata acquisita al sistema il 16 giugno 2021.

Ciò perché, a fronte della non contestata data del 15 giugno 2021 riportata sulla certificazione di posta elettronica come quella di avvenuta consegna della memoria di costituzione, l'indicazione del giorno 16 giugno 2021 presente in "GIUDICO" non può che intendersi come quella in cui il sistema ha acquisito il deposito di un atto indiscutibilmente effettuato il giorno precedente, cioè il 15 giugno 2021, precisamente alle ore 16.40.

A fronte, dunque, di un'eccezione tutt'altro che tardiva, dovevano essere dichiarati prescritti i ratei pensionistici maturati dalla data della cessazione dal servizio e fino al 2 dicembre 2015, dunque prima del quinquennio antecedente la data del deposito del ricorso pensionistico in primo grado, 3 dicembre 2020,

	7	SENT. 272/2024	
	in applicazione dell’art.2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n.295, conv. nella l.2		
	giugno 1939, n.739, come sostituito dall’art. 2 della l.7 agosto 1985, n.438 che		
	sancisce il termine di prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici e		
	relativi accessori, che decorre, in conformità al principio generale		
	dell’art.2935 c.c., dal “giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.		
	L’appello deve essere conclusivamente accolto, con la parziale riforma della		
	sentenza impugnata nei termini suddetti, ferme restando le ulteriori statuizioni		
	passate in giudicato in mancanza di impugnativa.		
	Per quanto concerne le spese se ne può disporre l’integrale compensazione,		
	essendosi affrontata solo una questione preliminare.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,		
	disattesa ogni contraria istanza, accoglie l’appello in epigrafe nei termini di		
	cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza		
	impugnata, dichiara, nei confronti del sig. OMISSIS, la prescrizione dei ratei		
	pensionistici maturati dalla data di cessazione dal servizio fino 2 dicembre		
	2015, ferme restando tutte le ulteriori statuizioni, passate in giudicato.		
	Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.		
	L’Estensore	Il Presidente	
	Domenico Guzzi	Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 06 NOVEMBRE 2024		
	p. il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		

	8	SENT. 272/2024	
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto		
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
		IL PRESIDENTE	
		Daniela Acanfora	
		f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 06 NOVEMBRE 2024		
	p. il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		

e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 06 NOVEMBRE 2024

p. il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco